

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 6/10/2022

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Fondazioni bancarie: istituito codice tributo per compensare bonus in F24</i>	2
<i>Bonus locazioni imprese turistiche, invio dell'autodichiarazione</i>	4
<i>Il contribuente può ricorrere contro la cartella esattoriale mai notificata a libera scelta, non è configurabile il litisconsorzio necessario</i>	6
<i>Franchigia dai dazi doganali all'importazione e all'esenzione dall'iva per l'importazione delle merci destinate a essere distribuite in Ucraina</i>	8
<i>Nel 2024 in vigore le nuove misure europee per la lotta alle frodi transnazionali IVA nell'e-commerce</i>	12
<i>Come identificare il rappresentante del costituendo Gruppo IVA</i>	14
<i>Regime IVA acconto: nota di variazione in fase di conguaglio, non incide il pro-rata generale di detraibilità</i>	16
<i>Aliquota IVA sugli interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di bonifica</i>	19
<i>È deducibile l'importo corrisposto a titolo di risarcimento per danni derivanti dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento</i>	21
<i>Altra prassi di fisco e lavoro del giorno, tra cui: modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond</i>	24

Fondazioni bancarie: istituito codice tributo per compensare bonus in F24

“Fondo per la Repubblica Digitale”, il codice tributo per i finanziatori. Consente la fruizione del credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite F24, alle fondazioni di origine bancaria che hanno operato dei versamenti a sostegno del progetto.

Dopo il riconoscimento, da parte del Dl n. 152/2021, di un credito d’imposta, pari al 65% per gli anni 2022 e 2023, e al 75% per il 2024, 2025 e 2026, a favore delle fondazioni che hanno versato delle somme al “Fondo per la Repubblica Digitale”, l’Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 55 del 4 ottobre 2022**, ha istituito il codice tributo “6988” che consente ai beneficiari l’effettivo utilizzo del bonus.

Il fondo ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali degli italiani sostenendo progetti di formazione e inclusione digitale.

Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame sono state stabilite con il decreto del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2022. L’articolo 3 del decreto ha stabilito che: l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati Acri (Associazione di fondazioni e di casse di risparmio) in merito alle delibere con cui le stesse fondazioni si erano impegnate a garantire il loro sostegno l’Acri trasmette all’Agenzia l’elenco delle fondazioni, inclusi i codici fiscali e le somme versate il credito, dopo il riconoscimento dell’Agenzia, è cedibile dalle fondazioni finanziatrici agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni il totale dell’agevolazione riconosciuta sarà disponibile nel cassetto fiscale di ciascun beneficiario.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la risoluzione siglata oggi istituisce il codice tributo:

- “6988” - denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”.

In sede di compilazione del modello il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

L'Agenzia, nel processare gli F24, provvede anche a verificare che i contribuenti facciano parte dell'elenco dei beneficiari trasmesso dall'Acri e che l'ammontare totale del credito non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bonus locazioni imprese turistiche, invio dell'autodichiarazione

Due avvisi per due sconti fiscali in favore delle imprese turistiche. I crediti d'imposta sono stati entrambi autorizzati dalla Commissione europea e da questa subordinati alla presentazione di autodichiarazione in merito ai requisiti e al rispetto di certi limiti.

Le imprese turistiche localizzate nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, non in possesso di partita Iva, possono inviare l'autodichiarazione relativa al credito concesso dall'articolo 5 del Dl "Sostegni-ter" compilando lo stesso modello approvato lo scorso luglio.

Questo e altro in due avvisi pubblicati il 4 ottobre 2022 sul sito dell'Agenzia (come riporta il notiziario telematico **dell'Agenzia delle entrate**), in uno dei quali fornisce chiarimenti sul bonus Imu, introdotto dall'articolo 22 del Dl "Ucraina" in favore dello stesso comparto.

Nel dettaglio, con il primo avviso, l'Agenzia informa le aziende interessate all'agevolazione, situate nei comuni di Livigno e Campione d'Italia e non in possesso di partita Iva, del fatto che il modello approvato con provvedimento lo scorso 1° luglio, per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dalla Commissione europea, va bene anche per loro.

Inoltre, specifica che l'autodichiarazione deve essere firmata digitalmente dal beneficiario e inviata all'indirizzo Pec cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, direttamente o tramite intermediari delegati.

In mancanza di firma digitale, l'autocertificazione con sottoscrizione autografa va invece trasmessa, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. Infine, l'Agenzia avverte che saranno scartate le autodichiarazioni trasmesse via Pec, relative a titolari di partita Iva.

In breve, si tratta del credito d'imposta previsto, nella misura del 60% dei canoni d'affitto di immobili e del 50% di quelli relativi alla locazione di aziende, in favore delle imprese turistiche e dei gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20) che, a causa della pandemia, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La misura in questione ha ricevuto il via libera della Commissione europea che, con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022, l'ha autorizzata solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022 e condizionata alla presentazione della richiamata autodichiarazione, la quale deve essere inviata entro il 28 febbraio 2023.

Con il secondo annuncio precisa, invece, che il credito d'imposta per l'Imu versata a titolo di seconda rata dell'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei

quali è gestita l'attività, riconosciuto dal Dl "Ucraina" alle imprese del settore del turismo, è pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'Imu, dell'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano. Anche questa agevolazione, avallata dalla Commissione Ue, è subordinata alla presentazione di un'autodichiarazione da presentare entro la fine del prossimo febbraio.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Il contribuente può ricorrere contro la cartella esattoriale mai notificata a libera scelta, non è configurabile il litisconsorzio necessario

Il contribuente che ricorre contro la cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per la mancata notificazione, o anche per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti sia dell'ente impositore sia del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.

Lo evidenzia la **Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 28666 del 3 ottobre 2022**.

Peraltro, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn. 16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017).

Sulla base dei principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite (sentenza n. 7514/2022), anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al Giudice Tributario l'integrazione del contraddittorio.

Viene, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.

Nel caso di specie, l'ADER (Agenzia delle entrate riscossione) propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 551/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, che aveva accolto il ricorso proposto da una S.r.l. avverso avviso di intimazione di pagamento per imposta comunale in favore del Comune, ed ha infine depositato memoria difensiva; la società contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

La Suprema corte rileva che il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di chiamata in causa del Comune avendo il giudizio ad oggetto <<non l'esistenza del debito, ma la sussistenza delle condizioni per l'emissione dell'atto impugnato, in presenza di

provvedimenti adottati dalla Commissione Tributaria in via cautelare e/o di merito in relazione alla medesima pretesa fiscale>>.

Viene, infine, evidenziato che in caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta la chiamata in causa, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (cfr. Cass. nn. 3692/2020, 9570/2015; in precedenza Cass. Sez. Un., n. 4309/2010);

In conclusione, la Cassazione ha respinto, integralmente, il ricorso dell'ADER (Agenzia delle entrate riscossione).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Franchigia dai dazi doganali all'importazione e all'esenzione dall'iva per l'importazione delle merci destinate a essere distribuite in Ucraina

Decisione (Ue) 2022/1108 della commissione del 1° luglio 2022. Franchigia dai dazi doganali all'importazione e all'esenzione dall'iva per l'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina.

L'Agenzia delle Dogane (ADM), con la **circolare n. 34 del 3 ottobre 2022**, si sofferma sull'ambito applicativo e sugli adempimenti procedurali.

Nell'ambito delle misure adottate dalla Commissione europea per fronteggiare l'eccezionalità della crisi determinata dalla guerra in Ucraina, è stata adottata la Decisione (UE) 2022/1108 del 1° luglio 2022 recante le condizioni per l'applicazione, da parte degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta, dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA alle merci importate per essere destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (d'ora in avanti Decisione).

Ambito applicativo

La Decisione prevede che:

I. gli Stati membri interessati possono concedere la franchigia dai dazi e dall'IVA all'importazione per le merci importate presso i medesimi Stati, a condizione che:

1. le merci siano destinate alla distribuzione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina oppure messe a disposizione delle medesime persone, restando di proprietà degli Enti importatori, e che tali merci soddisfino i requisiti degli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 degli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE;
2. le importazioni siano effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri richiedenti.

II. possono essere ammesse alla franchigia da dazi e Iva anche le importazioni di merci effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, nel rispetto dei sopra richiamati articoli da 75 a 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli da 52 a 57 della Direttiva 2009/132/CE;

III. possono essere ammesse all'esenzione anche importazioni effettuate da Enti autorizzati da altri Stati membri o per merci destinate ad Enti ucraini autorizzati con l'assolvimento di obblighi di notifica.

I Servizi unionali hanno predisposto un elenco indicativo delle merci ammissibili in franchigia doganale reperibile al seguente indirizzo:¶

<https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-07/Indicative%20list%20final.pdf>

Tale elenco viene altresì reso consultabile, con la traduzione in italiano, sul sito ADM-sezione speciale crisi Russia-Ucraina.

La Decisione dispone l'efficacia delle misure per le importazioni effettuate a decorrere dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e detta precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l'esenzione ai quali è chiesto di fornire nelle tempistiche previste, la natura ed i quantitativi ammessi all'importazione in franchigia, gli Enti autorizzati ad usufruire della franchigia in esame e le misure prese per assicurare gli scopi della Decisione, il rispetto delle condizioni prescritte ed i relativi controlli.

In attesa di specifiche linee guida da parte dei Servizi unionali sulle modalità operative da seguire per l'attuazione delle diverse ipotesi previste, si forniscono indicazioni per eventuali operazioni riconducibili ai punti I e II.

Adempimenti procedurali

Come anticipato, le operazioni di importazione in parola per usufruire della franchigia dal dazio e dell'esenzione da IVA devono avere ad oggetto merci da destinare alle specifiche finalità individuate dalla Decisione ed essere svolte da o per conto di Enti appartenenti alle seguenti categorie:

- organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri;
- unità di pronto soccorso.

A tal fine, gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l'operazione di importazione affinché quest'ultimo ne valuti il possesso dei previsti requisiti di appartenenza alle richiamate categorie. A tale fine, potrà essere utilizzato il modello allegato 1 alla presente circolare.

Una volta ottenuta da parte dell'Ufficio delle dogane la conferma dell'iscrizione nell'Elenco degli Enti beneficiari della Decisione, l'Ente (o altro soggetto per suo conto) potrà procedere alla presentazione delle relative dichiarazioni doganali riportando in fase dichiarativa, tra l'altro, il numero di iscrizione comunicatogli.

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il rispetto dei vincoli di destinazione e non distrazione dall'uso ammesso delle merci per le quali l'Ente viene autorizzato alla franchigia, e considerati gli obblighi a carico degli Stati membri di attuare le opportune misure al fine di verificare l'effettiva rispondenza dell'operazione doganale alle condizioni previste dalla Decisione medesima, dovranno essere seguite le seguenti istruzioni di compilazione della dichiarazione doganale e dei documenti a corredo con i quali i soggetti che intervengono nell'operazione attestano la ricorrenza delle previste condizioni.

Per ciascuna operazione doganale l'Ente che richiede l'applicazione della franchigia è tenuto alla compilazione del modello "Certificato15AO" (allegato 2 alla circolare), in cui attesta, tra l'altro, la destinazione dei beni tra quelli ricompresi nella portata della Decisione di cui al precedente elenco e, se del caso, indica il soggetto che effettuerà l'importazione per suo conto; in tale ipotesi, l'importatore che opera per conto dell'Ente dovrà compilare il modello "Certificato16AO" (allegato 3 alla circolare).

I predetti modelli dovranno essere allegati alle pertinenti dichiarazioni doganali.

Le importazioni per le quali si chiede l'applicazione della franchigia ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 1186/2009 e 51 della Direttiva CE 132/2009 saranno effettuate presentando una dichiarazione doganale, da trasmettere telematicamente, con tracciato H1 con indicazione nel D.E. 1/11 del codice C 26, da indicare obbligatoriamente nelle due ipotesi di seguito rappresentate.

I. Se l'importatore è il destinatario finale dei beni (Ente beneficiario) saranno seguite le seguenti ulteriori regole di compilazione:

1. D.E. 3/16 "Importatore": indicazione codice EORI dell'importatore (coincidente con l'Ente beneficiario)
2. D.E. 2/3: indicazione obbligatoria dei codici documento:
 - a. "14AO" "Iscrizione nell'elenco Enti beneficiari Decisione (UE) 2022/1108" con specificazione del numero di iscrizione comunicato dall'ufficio delle dogane, nel formato AAAAMMGG_CodiceUfficio_Progressivo, nel campo identificativo documento;
 - b. "15AO" "Dichiarazione resa dall'Ente beneficiario".

II. Se l'importatore è diverso dall'Ente beneficiario destinatario finale dei beni, e a condizione che esista un rapporto contrattuale tra i due soggetti, dovranno essere indicati:

1. D.E. 3/16 "Importatore": indicazione codice EORI dell'importatore;
2. D.E. 3/27 "Destinatario": indicazione codice EORI dell'Ente beneficiario o in assenza di tale ultimo codice, la denominazione e l'indirizzo dello stesso nel D.E. 3/26.

3. D.E. 2/3: indicazione obbligatoria dei seguenti codici documento:
- a. “14AO” *“Iscrizione nell’elenco Enti beneficiario (Decisione (UE) 2022/1108)”* con specificazione del numero di iscrizione comunicato dall’ufficio delle dogane, nel formato AAAAMMGG_CodiceUfficio_Progressivo, nel campo identificativo documento;
 - b. “15AO” *“Dichiarazione resa dall’Ente beneficiario”*;
 - c. “16AO” *“Dichiarazione resa da importatore che opera per conto dell’Ente beneficiario”* (Decisione (UE) 2022/1108).

Si rammenta che le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità dal soggetto avente titolo o operante per conto dell’Organizzazione/Ente beneficiario, con ogni conseguenza di legge sia sul piano penale sia di decadenza dai benefici conseguiti a seguito di false dichiarazioni rese, ai sensi del combinato degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 2000.

Eventuali irregolarità di natura amministrativa e/o penale, che dovessero emergere anche durante i controlli a posteriori cui sono assoggettate le importazioni in esenzione, saranno sottoposte a sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Nel 2024 in vigore le nuove misure europee per la lotta alle frodi transnazionali IVA nell'e-commerce

Conferenza della Commissione Europea sull'implementazione del pacchetto normativo per la raccolta dei dati di pagamento del 23 settembre 2022 - *“Workshop on the implementation of the legislative package to collect payment data (CESOP)”*.

Il **Ministero dell'Economia e Finanze**, con la **nota del 4 ottobre 2022**, avverte che nel 2024 entreranno in vigore le nuove misure europee per la lotta alle frodi transnazionali IVA nell'e-commerce, con previsione di obblighi di comunicazione in capo ai prestatori di servizi di pagamento e l'istituzione del sistema elettronico centrale dell'Unione Europea di informazione sui servizi di pagamento (c.d. **CESOP**).

In vista di tale appuntamento, il 23 settembre scorso si è tenuta una conferenza organizzata dalla Commissione Europea in modalità ibrida. Erano presenti circa 70 rappresentanti degli Stati membri e degli operatori interessati (istituti bancari e finanziari o piattaforme digitali). Oltre 300 partecipanti erano collegati **on-line**.

La conferenza è stata l'occasione per chiarire i primi dubbi e consentire una migliore consapevolezza delle norme che stanno per entrare in vigore.

Lo sviluppo dell'**e-commerce**, infatti, ha incrementato il commercio transnazionale di beni e servizi da parte di operatori di altri Stati direttamente ai consumatori finali (B2C), ma ha anche aumentato il rischio di frodi ed evasioni in ambito IVA.

Per ridurre tale rischio e garantire che, in particolare, operatori di Paesi terzi paghino l'IVA nello Stato in cui effettuano le operazioni, è stato deciso di tracciare i pagamenti frequenti diretti verso il medesimo beneficiario.

La direttiva (UE) 2020/284 ha pertanto previsto che i prestatori dei servizi di pagamento siano tenuti a nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari dei pagamenti (e non pertanto ai soggetti pagatori), nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

Tali **obblighi** ricadranno esclusivamente sui **prestatori dei servizi di pagamento stabiliti nell'Unione Europea che effettuano per conto dei loro clienti più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario**, vale a dire un numero di operazioni che con ogni probabilità indica lo svolgimento di una attività economica da parte di tale beneficiario.

Sulla base dei dati comunicati dai prestatori dei servizi di pagamento al CESOP, le autorità fiscali degli Stati membri potranno individuare i beni e i servizi acquistati **on line** dai consumatori finali nel proprio territorio per i quali è dovuta l'IVA.

Il principio della tassazione nello Stato di consumo e l'assenza di obblighi contabili sui consumatori finali determinano, infatti, una oggettiva difficoltà per gli Stati membri di conoscere le operazioni transfrontaliere B2C, con il rischio di non riuscire a contrastare efficacemente i comportamenti fraudolenti delle imprese fornitrici.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2020/284 devono essere recepite dagli **Stati membri** entro il **31 dicembre 2023** e entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

La delega per il recepimento è contenuta nella legge di delegazione europea n° 53/2021.

Il regolamento (UE) 2020/283 fornisce indicazioni operative sull'istituzione del sistema CESOP.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Come identificare il rappresentante del costituendo Gruppo IVA

Ai fini dell'identificazione del rappresentante del costituendo Gruppo IVA occorre soffermarsi sul valore più elevato tra il volume d'affari e i ricavi, derivante dalle dichiarazioni presentate ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta precedente la costituzione del Gruppo.

Lo chiarisce l'**Agenzia delle entrate** con la **risposta n. 487 del 5 ottobre 2022**.

Nell'ipotesi in cui il controllo di diritto dei soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia sia esercitato per il tramite di un soggetto estero, residente come nel caso di specie in uno Stato membro (Francia) che ha stipulato con l'Italia un accordo che garantisca lo scambio effettivo di informazioni, il Gruppo IVA è costituito dalle società residenti nel territorio dello Stato, mentre il soggetto controllante rappresenta solo il punto di riferimento per l'individuazione del perimetro domestico del costituendo organismo collettivo d'imposta.

Per quanto concerne l'individuazione dei criteri cui far riferimento ai fini dell'identificazione del rappresentante dell'organismo collettivo d'imposta, l'Agenzia ricorda che il "*rappresentante di gruppo*", secondo quanto disposto dal primo periodo del comma 2, dell'art. 70-*septies* del DPR n. 633 del 1972, è individuato *ope legis* nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall'art. 70-*ter*, comma 1, del medesimo DPR n. 633 (c.d. "vincolo finanziario").

Come precisato con la citata circolare n. 19/E del 2018, qualora tale soggetto non possa esercitare l'opzione (come accade nel caso di specie trattandosi di controllante di diritto estero), il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito *ope legis*, al partecipante in capo a cui si rilevi il volume d'affari (ai fini IVA) o l'ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell'anno precedente la costituzione del Gruppo.

A tal proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) - che ha introdotto nell'ordinamento domestico l'istituto del Gruppo IVA - con specifico riferimento alla ipotesi d'identificazione del rappresentante del Gruppo disciplinata dal secondo periodo dell'art. 70-*septies* del DPR n. 633 del 1972 precisa che la predetta norma "*si sofferma sull'ipotesi in cui nessun soggetto che esercita il controllo di diritto possa esercitare l'opzione (il caso più frequente è quello in cui i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato siano "sorelle" in quanto controllati da un soggetto che non è stabilito nel territorio dello Stato). In tale ipotesi, il rappresentante di gruppo è ope legis individuato nel soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. La norma prende in considerazione la possibile fisiologica discrasia tra ammontare dei ricavi ai fini delle imposte dirette e ammontare del volume d'affari ai fini IVA, precisando che, ove il rappresentante di gruppo non*

possa essere individuato nel soggetto che esercita il controllo di diritto, questo dovrà essere individuato nel soggetto che - comparando gli importi dei volumi d'affari e dei ricavi dei partecipanti al gruppo - esprima il valore assoluto più elevato.”.

Il principio enucleato dalla suddetta circolare trova fondamento nei chiarimenti contenuti nella più volte citata relazione illustrativa alla legge 232 del 2016 e risulta ancora più chiaro dall'esempio ivi riportato secondo cui quando “*al gruppo IVA partecipino due soggetti, A e B*” nelle ipotesi in cui “*A abbia avuto nell'anno precedente un volume d'affari pari a 101.000.000 euro e ricavi per 109.000.000 euro e che B abbia avuto nell'anno precedente un volume d'affari pari a 100.000.000 euro e ricavi per 119.000.000 euro, il rappresentante di gruppo sarà da individuare in B.*”

Pertanto, alla luce di ciò, ai fini dell'identificazione del rappresentante del costituendo Gruppo IVA occorre far riferimento al valore più elevato tra i due dati (il volume d'affari e i ricavi) cui fa rinvio l'art. 70-septies del DPR n. 633 del 1972, come risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini Iva e ai fini delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta precedente la costituzione del Gruppo IVA.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Regime IVA acconto: nota di variazione in fase di conguaglio, non incide il pro-rata generale di detraibilità

Arrivati i chiarimenti sul regime IVA applicabile all'acconto, così come regolamentato dagli accordi commerciali stipulati tra le parti, a seguito dell'istanza di interpello in cui la società istante pone dei quesiti.

In proposito, l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 488 del 5 ottobre 2022**, evidenzia, che gli acconti vanno assoggettati al medesimo regime IVA applicabile all'operazione per la quale sono stati versati.

Pertanto, nel caso di specie, l'acconto riferibile alle prestazioni di servizi imponibili scontrerà l'imposta con l'aliquota ordinaria, mentre l'acconto riferibile alle prestazioni esenti andrà assoggettato al regime di esenzione (listino servizi imponibili ed esenti).

In ordine alla quantificazione dell'acconto, l'Istante riferisce che il versamento avverrà sulla base di un criterio di tipo previsionale, basato su dati storici, pari all'80% dei corrispettivi delle prestazioni, rispettivamente, dei servizi imponibili ed esenti erogati a BETA nel corso dell'anno precedente.

A tal riguardo, circa le modalità di allocazione del corrispettivo alle differenti tipologie di servizio che scontano, nel caso in esame, regimi IVA differenti, viene rimessa alla scelta dell'Istante l'individuazione dei criteri più appropriati per l'allocazione del corrispettivo (nel caso in esame l'acconto) da imputare, rispettivamente, ai servizi esenti e ai servizi imponibili, purché tali criteri siano oggettivi, coerenti in considerazione della natura e delle caratteristiche del servizio di cui trattasi e obiettivamente verificabili (Circolare n. 328/E/1997, Risoluzioni n. 137/E/1998, n.100/E/2005, n. 79/E/2021, Risposte ad interpello n. 200/2020, 2/2021, 641/2021).

Sempre con la medesima istanza, l'Istante chiede, inoltre, di chiarire se, qualora l'Acconto versato risulti a consuntivo eccedente l'ammontare dei corrispettivi delle prestazioni rese nell'anno a BETA, lo stesso sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 21, comma 7, del DPR n. 633 del 1972, trattandosi di correzione di un'inesattezza della fatturazione, da rettificare attraverso una nota di variazione ex art. 26, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 entro un anno dall'emissione della fattura oggetto di rettifica.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che **l'emissione della nota di variazione - finalizzata alla rettifica del corrispettivo e, relativamente alle operazioni imponibili, della conseguente IVA, in linea con quanto effettivamente percepito per ciascuna tipologia di operazione - trovi la propria giustificazione nelle originarie pattuizioni contrattuali.**

La rettifica, infatti, non trova il proprio fondamento nell'inesattezza di fatturazione - presupposto che consente l'emissione della nota di variazione in base al combinato disposto degli articoli 26, comma 3 e 21, comma 7 del DPR n. 633 del 1972- posto che la fattura originaria risultava corretta al momento dell'emissione e così predisposta in base al contratto stipulato, con cui le parti hanno pattuito di ricorrere ad un sistema combinato di fatturazione e note di variazione, volto, a consuntivo, alla rideterminazione e conseguente certificazione del corrispettivo nella misura corrispondente a quella definitivamente dovuta.

Ne consegue che, essendo la variazione del predetto corrispettivo determinata in base al contratto stipulato e non riconducibile all'“errore di fatturazione”, la stessa può essere operata ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.

Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione - ovvero al 31 dicembre dell'anno di erogazione delle prestazioni - l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta resta subordinato alle condizioni imposte dall'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.

In proposito, come recentemente chiarito con la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, «emessa tempestivamente detta nota - entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione - *“l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento”*. Rileva, in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto» (in tal senso anche le risposte ad interpelli n. 192 e n. 119 pubblicate, rispettivamente, il 24 giugno 2020 e il 17 febbraio 2021 nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate).

L'Istante, chiede, inoltre, che *“l'IVA versata a BETA a fronte della nota di credito eventualmente emessa a rettifica della quota di Acconto fatturato in regime di imponibilità (sia) interamente detraibile in capo all'Istante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 3 e 21, comma 7, del DPR n. 633 del 1972 (indipendentemente dal pro-rata generale di detraibilità ad essa applicabile, trattandosi, nella specie, della rettifica di un'operazione attiva imponibile invece che di un'autonoma operazione passiva)”*.

A tal riguardo, l'Agenzia evidenzia che gli acconti seguono il medesimo regime IVA applicabile all'operazione per la quale sono stati versati; in caso di operazioni imponibili, l'aliquota da applicare sarà quella relativa all'operazione originaria e che risulta dalla fattura che si intende rettificare.

Di conseguenza, nel caso in esame, **sulla detrazione dell'IVA emergente dalla variazione in diminuzione dell'ammontare dell'acconto relativo alle prestazioni imponibili rese a BETA, non incide il pro-rata generale di detraibilità**, poiché si tratta

di una variazione diretta di una imposta già versata e riconducibile all'operazione imponibile da eseguire.

Quindi, l'Istante, soggetto attivo dell'operazione, ha diritto a recuperare l'IVA addebitata nella fattura originaria al cessionario/committente, mentre il committente registrerà una variazione in aumento nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Pertanto, in relazione all'acconto relativo alle operazioni imponibili, a seguito dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, **sorge in capo all'Istante il diritto a detrarre dall'imposta dovuta**, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972, un importo pari a quello a suo tempo annotato a debito nel registro delle fatture di cui all'art. 23 ed oggetto della variazione. Per quanto attiene alle questioni puramente operative, l'Agenzia rimanda alle indicazioni, in materia di note di variazione, contenute nelle istruzioni alla *"Dichiarazione annuale IVA 2022"*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Aliquota IVA sugli interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di bonifica

Tutte le attività necessarie e funzionali alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità competenti, possono qualificarsi come *“opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica”* ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964 (opere di urbanizzazione) e, dunque, fruire dell'aliquota nella misura del 10%.

Lo precisa l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 490 del 5 ottobre 2022**, sulla base dei chiarimenti ottenuti dal Ministero.

Nel caso in esame, al fine di stabilire se le attività oggetto dell'istanza possano rientrare nell'ambito applicativo dell'aliquota del 10% di cui ai nn. da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA, secondo l'Agenzia, è necessario valutare la tipologia di intervento che dette attività realizzano nel loro complesso, desumibile dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.

Dalla disamina della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, il progetto riguarda un insieme di attività da mettere in atto in una fase preliminare rispetto alla successiva attività di bonifica, vale a dire una misura transitoria in attesa di una messa in sicurezza permanente oppure (ma non necessariamente) della bonifica propriamente detta.

L'Agenzia delle entrate è dell'avviso, pertanto, che gli interventi oggetto del progetto (eseguiti dalla società istante ovvero affidati a terzi fornitori della società medesima) possano fruire dell'aliquota IVA del 10% di cui ai numeri da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte III allegata al decreto IVA, qualora gli stessi si inseriscano nell'ambito di un vero e proprio intervento di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative.

Qualora gli interventi oggetto dell'istanza in esame possano fruire, nei termini anzidetti, dell'aliquota ridotta prevista per gli interventi di bonifica di aree inquinate, anche i beni relativi alla realizzazione di detti interventi potranno scontare l'IVA con applicazione dell'aliquota del 10% ai sensi del n. 127 sexies), della Tabella A), Parte Terza del d.P.R. n. 633 del 1972, sempre che si tratti di *“beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”*.

Per quanto concerne la possibilità di applicare l'aliquota IVA agevolata del 10% ai beni e servizi strettamente correlati a detti interventi (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di vigilanza del sito), occorre valutare se tali beni e prestazioni di servizi possano qualificarsi come accessori rispetto all'operazione principale (interventi del progetto).

Al riguardo, viene evidenziato che, in base ai principi sanciti dall'art. 12 del D.P.R. n.633 del 1972, una cessione di beni o una prestazione di servizi possono considerarsi accessorie ad un'operazione principale quando:

- integrano, completano e rendono possibile quest'ultima;
- sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
- sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale.

Peraltro, al fine di qualificare un'operazione come accessoria a un'operazione principale non è sufficiente una generica utilità dell'operazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata, bensì è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale (Risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008; Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002).

Pertanto, i beni e i servizi strettamente correlati agli interventi relativi al progetto acquistati dalla società istante dai propri fornitori potranno fruire dell'aliquota agevolata del 10% qualora sia riscontrabile, sotto il profilo funzionale, il nesso di accessorietà di tali forniture di beni e servizi rispetto agli interventi dimessa in sicurezza operativa delle acque sotterranee e sempre che detti beni e servizi "accessori" siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale (gli interventi di messa in sicurezza del sito).

Per quanto riguarda il terzo quesito, concernente la possibilità di chiedere ai fornitori di beni e servizi relativi agli interventi del "Progetto di X", ovvero "accessori" a tali interventi ex art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'emissione di note di credito ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972, al fine di recuperare l'IVA addebitata in eccesso, l'Agenzia spiega che, qualora, nei termini anzidetti, sussistano i presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, la società istante potrà richiedere ai propri fornitori di emettere le note di variazione in diminuzione al più tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione di beni/prestazione di servizi, configurandosi un'ipotesi di inesattezza della fatturazione di cui al terzo comma dell'articolo 26, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (risposta ad interpello n.646 del 2021).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

È deducibile l'importo corrisposto a titolo di risarcimento per danni derivanti dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento

Qualificazione come “*sopravvenienze passive*”, di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, e come “*perdite su crediti*”, di crediti oggetto di rinuncia, e loro deducibilità ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101 e 109 del TUIR.

Disciplina fiscale che viene chiarita **dall'Agenzia delle entrate**, con la seguente **risposta n. 491 del 5 ottobre 2022**.

<<Il quesito proposto riguarda la corretta qualificazione e la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di due componenti negativi iscritti in bilancio dalla società istante per effetto dell'Accordo transattivo, sottoscritto in data 24 maggio 2017, con il quale sono stati definiti i procedimenti giudiziari per risarcimento danni promossi da BETA nei confronti dell'istante come responsabile in proprio, nonché in solido con GAMMA per effetto della scissione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concretezza.

*Al riguardo, nel condividere la soluzione prospettata dalla società istante, si ritiene che **siano fiscalmente deducibili**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101 e 109 del TUIR:*

- a) sia il versamento dell'importo di Euro ... milioni, in favore di BETA e dell'importo di Euro ... milioni, in favore di GAMMA, effettuato in esecuzione dell'Accordo, qualificabile come sopravvenienza passiva;*
- b) sia la perdita su crediti derivante dalla rinuncia al credito da regresso nei confronti di GAMMA, per l'importo di circa euro ... milioni.*

Riguardo al primo componente, occorre fare riferimento all'articolo 101, comma 4, del TUIR, in base al quale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono rilevanti le sopravvenienze passive se derivanti:

- dal mancato conseguimento di ricavi e altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;*
- dal sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi ed altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;*
- dalla sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87 del TUIR.*

Nel caso di specie, si tratta di somme che la società istante ha versato, sulla base di un Accordo transattivo, a titolo di risarcimento per danni subiti da BETA, causati dal presunto

abuso dell'attività di direzione e coordinamento della società GAMMA e della società istante, responsabile sia in proprio che in solido, in virtù della scissione dalla società GAMMA, quale garante per le spese addebitabili alla società GAMMA.

Al riguardo, si osserva come sia un principio ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento danni, costituiscano costi deducibili per l'impresa che provvede al pagamento. In presenza di transazioni stipulate dall'impresa per prevenire l'instaurazione o la prosecuzione di un contenzioso, infatti, le spese sostenute dall'impresa stessa per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni. Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, inerenti ai sensi dell'articolo 109 del TUIR, deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 5976 del 2015 e Sentenza n. 28355 del 2019).

Per quanto riguarda il secondo componente negativo, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 101 del TUIR, commi 5 e 5-bis, fatta salva la preventiva imputazione a conto economico di cui al comma 4 dell'articolo 109 del TUIR.

*Per quanto riguarda le **perdite su crediti**, l'articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce, in termini generali, che sono deducibili dal reddito d'impresa se risultano da "elementi certi e precisi". Tuttavia, tali elementi di certezza e precisione si ritengono "in ogni caso" sussistenti - e quindi la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale per presunzione assoluta di legge - in alcuni casi specifici, tra i quali, per quanto qui di interesse, rientra anche quello in cui il debitore sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali, quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (cfr. circolare del 1° agosto 2013, n. 26/E).*

Il secondo periodo del medesimo comma 5 stabilisce che la presunzione dell'esistenza dei requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione ad una delle procedure concorsuali, e cioè, nel caso prospettato, dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Per quanto riguarda il periodo di competenza della deducibilità ai fini fiscali delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, il successivo comma 5-bis precisa che la deduzione della perdita su crediti è ammessa - sussistendo i requisiti di cui al precedente comma 5 - "nel periodo di imputazione in bilancio", anche qualora detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, in base al medesimo comma, il debitore si considera assoggettato a una delle procedure ivi previste.

Ciò sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui occorre procedere alla cancellazione del credito dal bilancio, secondo la corretta applicazione dei principi contabili.

Nel caso prospettato nell'interpello, la società istante, nella sua qualità di "responsabile solidale ex articoli 2506-bis e 2506-quater cod. civ. per le obbligazioni di GAMMA sorte anteriormente alla scissione" (cui era tenuta a far fronte nei limiti dell'effettivo patrimonio netto assegnatole) ha provveduto ad estinguere alcuni debiti contratti da GAMMA nei confronti di Banca ..., per un importo pari a euro ... milioni, iscrivendo nel proprio bilancio un credito da regresso nei confronti di GAMMA per un importo pari ai debiti estinti.

Il medesimo trattamento è stato esteso con riferimento ad ulteriori crediti di ALFA nei confronti di GAMMA, riferiti agli esercizi dal 2014 al 2016 - di cui euro ...milioni per conguaglio da scissione non regolato ed euro ... milioni a fronte dei pagamenti che ALFA ha effettuato a fornitori per conto di GAMMA - per un importo totale di euro ... milioni.

Successivamente, sulla base dell'Accordo stipulato nel 2017, la società istante ha rinunciato ai suddetti crediti vantati nei confronti di GAMMA per il medesimo ammontare di euro ... milioni.

*Come risulta evidente, anche in tale caso, trattandosi di perdite riferibili a somme erogate dalla società istante quale garante di spese addebitabili alla società GAMMA, utilizzate per risarcire i danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento di GAMMA, per i quali ALFA era ritenuta responsabile in solido con GAMMA per effetto della scissione, **sono deducibili** in quanto dotate del requisito di inerenza di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.*

Per quanto attiene alla competenza fiscale, il citato articolo 101, comma 5-bis, del TUIR prevede che per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati, come nel caso di specie, a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti sia ammessa nel periodo di imputazione in bilancio della stessa, anche nel caso in cui detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. Nel caso prospettato, la cancellazione del credito avvenuta nel bilancio dell'esercizio 2017, rende deducibile la perdita nel medesimo periodo>>.

[**\(TORNA ALL'INDICE\)**](#)

Altra prassi di fisco e lavoro del giorno, tra cui: modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond

Publicati anche i seguenti documenti di prassi.

L'Agenzia delle entrate, con le risposte da nn. 492 a 495 del 5 ottobre 2022.

- Interpello: Articolo 72 DPR 633/72 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia - Non imponibilità (risposta n. 495).
- Interpello: Territorialità ai fini IVA di servizi forniti anche tramite supporti informatici da contribuente residente nel Regno Unito a consumatori finali italiani (risposta n. 494).
- Interpello: **Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond** (risposta n. 493).
- Interpello: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Distribuzione riserve in sospensione d'imposta - Applicazione dell'articolo 47, comma 1, del TUIR (risposta n. 492).

*

Entrate tributarie: nei primi otto mesi dell'anno gettito pari a 343,7 miliardi

Nel periodo gennaio-agosto 2022 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 343.704 milioni di euro, con un incremento di 40.692 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+13,4%). Il significativo incremento di gettito registrato nel periodo in esame è influenzato principalmente da tre fattori: dal trascinarsi degli effetti positivi sulle entrate che si sono determinati a partire dal 2021, dagli effetti del D.L. n. 34/2020 (c.d. "decreto Rilancio") e del D.L. n. 104/2020 (c.d. "decreto Agosto"), che nel biennio 2020-2021 avevano disposto proroghe, sospensioni e ripresa dei versamenti tributari e, infine, dagli effetti dell'incremento dei prezzi al consumo che hanno influenzato, in particolare, la crescita del gettito dell'IVA.

(MEF, Comunicato Stampa n. 171 del 05/10/2022)

*

Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

L'INPS, con il **messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022**, precisa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

Messaggio

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015.

Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 e con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 sono state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

*

Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond

Il contribuente che ha fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del *plafond* in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.

Lo chiarisce l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 493 del 5 ottobre 2022**.

<<L'incertezza manifestata dalla contribuente afferisce, nella sostanza, alla portata dei chiarimenti forniti con la risposta ad istanza di interpello n. 802/2021 in relazione all'applicazione dell'articolo 74 quinquies, comma 2, del decreto IVA per i soggetti che intendono avvalersi del plafond IVA di cui all'articolo 8, comma 2 bis, del decreto citato.

In particolare, la questione prospettata riguarda la possibilità di avvalersi della dispensa dagli obblighi previsti dal Titolo II del decreto IVA per le operazioni OSS che, pur poste in essere da un soggetto qualificato come esportatore abituale, non siano dallo stesso utilizzate per la determinazione dei requisiti necessari ad acquisire detto status e considerate ai fini della quantificazione del plafond spettante.

Al riguardo, si osserva che, con il precedente di prassi richiamato dall'istante, si è ammesso che un soggetto che abbia optato per l'applicazione del regime unionale OSS possa beneficiare, per le operazioni assoggettate a detto regime speciale, anche del regime nazionale previsto per

gli esportatori abituali, laddove (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell'ambito del regime speciale unionale) continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

Nei casi in cui, invece, come nella fattispecie descritta nell'istanza, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini del regime agevolativo nazionale, non tenendone conto per l'adozione dello stesso, non sarà necessario documentare le stesse anche in base alle regole nazionali.

Di conseguenza, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto dallo stesso poste in essere nel periodo considerato>>.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 493 del 5 ottobre 2022)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)